

**SEDUTA DEL 2 MARZO 2008**

**RISOLUZIONE**

Premesso che:

- nei confronti della Padania, il progetto di **federalismo fiscale** deve considerare i numerosi inadempimenti dello Stato centrale per quanto riguarda le opere pubbliche e l'efficienza dei servizi;
- per colmare i ritardi occorre affrontare il problema delle infrastrutture e dei servizi e quindi prevedere un regime speciale transitorio di DIECI anni preliminare al vero e proprio sistema di federalismo fiscale;
- a regime, il progetto di federalismo fiscale prevede una effettiva autonomia delle Regioni

**il Parlamento del Nord**

delibera di approvare i seguenti punti programmatici ritenuti indispensabili per la Padania:

- Regime speciale transitorio

1. Le regioni padane devono avere a disposizione il 90% del gettito fiscale attribuibile al proprio territorio.
2. Il regime "speciale" riguarda un periodo transitorio, ma comunque congruo rispetto ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche, periodo che viene individuato in DIECI anni.
3. La responsabilità della gestione del gettito e della conseguente realizzazione degli investimenti, è attribuita alle regioni che hanno titolarità delle risorse, oltre all'obbligo di trasferire il 10% allo Stato centrale.
4. Le maggiori risorse così ottenute devono essere utilizzate almeno per il 75% per la realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutture, mentre il restante può essere utilizzato per il miglioramento dei servizi.

- Regime definitivo

1. Indipendentemente dalle competenze costituzionali, le singole Regioni hanno diritto di affrancarsi dallo Stato centrale per l'ottenimento dell'autonomia fiscale, mediante lo scambio fra il gettito di imposte da gestire autonomamente con parti di debito pubblico; per lo Stato centrale il minor onere per interessi passivi compensa la perdita di gettito delle imposte trasferite alle regioni, al netto degli attuali trasferimenti.
2. Lo scambio così come sopra definito costituisce la base del patto federale ed avviene per il tramite del Senato delle Regioni che cura i rapporti fra ogni singola Regione che decida di affrancarsi e la Repubblica.
3. Ogni Regione può autonomamente decidere per quale quota di imposte affrancarsi con un limite massimo del 90% del proprio gettito territoriale. Conseguentemente viene modificata la suddivisione delle imposte o delle aliquote di più imposte fra Stato e Regioni. Si dà luogo alla compartecipazione delle imposte.

4. Le Regioni hanno autonomia legislativa, impositiva, di aliquota e di accertamento sulle imposte o compartecipazioni di imposte, salvo quanto riservato allo Stato centrale.
5. La riscossione delle imposte avviene da parte delle Regioni, con conseguente inversione degli attuali flussi finanziari. E' soppressa la tesoreria unica.
6. Lo Stato centrale può prelevare soltanto le imposte di sua esclusiva competenza.
7. In via indicativa ed a imposte vigenti, allo Stato centrale sono attribuiti: il 50% delle imposte dirette (Irpef ed Ires), il 50% dell'Iva, le accise su tabacco, alcolici e sugli olii minerali, l'imposta di bollo, le imposte sui capitali e le assicurazioni, i dazi doganali. Di competenza delle Regioni sono: il 50% delle imposte dirette (Irpef ed Ires), il 50% dell'Iva, l'imposta di successione e donazione, le imposte sugli immobili, le tasse sui giochi, la tassa di circolazione, l'imposta di registro, l'imposta sugli spettacoli, l'Irap.
8. All'interno del proprio territorio le Regioni fissano le imposte di competenza provinciale e comunale.
9. Lo Stato centrale stabilisce i principi generali per armonizzare le imposte ai vari livelli istituzionali in termini di assoggettamento, oggetto, periodo di calcolo delle imposte, procedure e disposizioni penali. Sono escluse dall'armonizzazione le aliquote, le tariffe, le deduzioni e le esenzioni di imposta.
10. Con esclusione delle imposte sul reddito, sono vietate le doppie imposizioni.
11. La perequazione può essere verticale, cioè fra lo Stato centrale e le Regioni per ridurre le differenze di ricchezza.
12. La perequazione può essere orizzontale fra le singole Regioni.
13. L'assegnazione dei fondi perequativi per l'erogazione di servizi costituzionalmente garantiti, deve essere effettuata sulla base di costi standard. E' vietato il riferimento ai costi storici.
14. E' sancita l'immutabilità della classifica della ricchezza delle Regioni anche dopo la perequazione.
15. Nella perequazione si tiene conto del gettito teorico a parità di pressione fiscale, dell'economia sommersa e del costo della vita.

Vicenza, 2 marzo 2008